

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate conformemente a dette decisioni e ancora pendenti

(2002/C 203 E/13)

COM(2002) 194 def.

(Presentata dalla Commissione il 16 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito denominato «il trattato CECA») scade il 23 luglio 2002.

(2) Dal 24 luglio 2002 i prodotti attualmente contemplati nel trattato CECA saranno disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea.

(3) La Commissione ha adottato una serie di misure antidumping conformemente alla decisione n. 2277/96/CECA della Commissione relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito denominata «la decisione antidumping di base») ⁽¹⁾. Di norma, le misure sono istituite per un periodo quinquennale conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della decisione antidumping di base. Tuttavia, alcune misure non saranno ancora giunte al loro termine alla data di scadenza del trattato CECA («misure antidumping CECA»). Alcune inchieste, avviate conformemente alla decisione antidumping di base, saranno ancora in corso alla scadenza del trattato CECA («inchieste antidumping in corso»). Analogamente, alla stessa data saranno ancora pendenti denunce o altre domande di apertura d'inchiesta presentate conformemente alle disposizioni stabilite nella decisione antidumping di base («domande antidumping pendenti»).

(4) È pertanto opportuno garantire l'applicazione delle misure antidumping CECA nel quadro del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (qui di seguito denominato «il regolamento antidumping di base») ⁽²⁾ dopo la data di scadenza del trattato CECA e a decorrere da questa data applicare a tali misure le disposizioni del regolamento antidumping di base. Le inchieste antidumping in corso dopo la data di scadenza del trattato CECA proseguiranno e saranno portate a termine conformemente alle disposizioni del regolamento antidumping di base e le misure antidumping adottate saranno disciplinate dalle disposizioni di detto regolamento. Analogamente, dopo la scadenza del trattato CECA le domande antidumping pendenti saranno evase conformemente alle disposizioni del regolamento antidumping di base.

(5) In questo contesto, va notato che le disposizioni della decisione antidumping di base sono, fatta eccezione per quelle sulla procedura decisionale della Comunità, praticamente identiche alle disposizioni previste nel regolamento antidumping di base.

(6) Inoltre, la Commissione ha adottato una serie di misure compensative conformemente alla decisione n. 1889/98/CECA della Commissione relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito denominata «la decisione antisovvenzioni di base») ⁽³⁾. Di norma, le misure sono istituite per un periodo quinquennale conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 della decisione antisovvenzioni di base. Tuttavia, alcune misure non saranno giunte al loro termine alla data di scadenza del trattato CECA («misure compensative CECA»). Alcune inchieste, avviate conformemente alla decisione antisovvenzioni di base potrebbero essere ancora in corso alla data di scadenza del trattato CECA («inchieste antisovvenzioni in corso»). Analogamente, alla data di scadenza del trattato CECA potrebbero essere pendenti denunce o altre domande per l'apertura di un'inchiesta presentate conformemente alle disposizioni della decisione antisovvenzioni di base («domande antisovvenzioni pendenti»).

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11; decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽³⁾ GU L 245 del 4.9.1998, pag. 3.

(7) È opportuno quindi garantire l'applicazione delle misure compensative CECA nel quadro del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (qui di seguito denominato «il regolamento antisovvenzioni di base») ⁽¹⁾ dopo la data di scadenza del trattato CECA e, a decorrere da questa data, applicare a tali misure le disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base. Ogni inchiesta antisovvenzioni eventualmente in corso alla data di scadenza del trattato CECA deve proseguire ed essere portata a termine conformemente alle disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base e ogni misura compensativa adottata deve essere disciplinata dalle disposizioni del medesimo regolamento. Analogamente, dopo la data di scadenza del trattato CECA le domande antisovvenzioni pendenti devono essere evase conformemente alle disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base.

(8) In questo contesto, va notato che le disposizioni della decisione antisovvenzioni di base, fatta eccezione per quelle sulla procedura decisionale della Comunità, sono praticamente identiche alle disposizioni previste dal regolamento antisovvenzioni di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le misure antidumping adottate conformemente alla decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, ancora in vigore il 23 luglio 2002 (le misure antidumping menzionate nell'allegato I), sono confermate e a decorrere dal 24 luglio 2002 sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio.

2. Il calcolo della data in cui le misure antidumping di cui all'allegato I scadranno conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 284/96 del Consiglio tiene conto della data iniziale della loro entrata in vigore.

3. Le inchieste, avviate conformemente alla decisione n. 2277/96/CECA e ancora in corso il 23 luglio 2002, o le denunce o domande per l'apertura di un'inchiesta, ancora pendenti alla stessa data, sono portate a termine e disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 284/96 del Consiglio a decorrere dal 24 luglio 2002. Le misure antidumping adottate a seguito di tali inchieste, denunce o domande pendenti sono disciplinate dalle disposizioni del medesimo regolamento.

Articolo 2

1. Le misure compensative adottate conformemente alla decisione n. 1898/98/CECA della Commissione, ancora in vigore il 23 luglio 2002 (le misure compensative menzionate all'allegato II), sono confermate e a decorrere dal 24 luglio 2002 sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio.

2. Il calcolo della data in cui le misure antisovvenzioni menzionate all'allegato II scadranno conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio tiene conto della data iniziale della loro entrata in vigore.

3. Le inchieste avviate conformemente alla decisione n. 1898/98/CECA della Commissione e ancora in corso il 23 luglio 2002, o le denunce o domande per l'apertura di un'inchiesta, ancora pendenti alla stessa data, sono portate a termine e disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio a decorrere dal 24 luglio 2002. Le misure compensative adottate a seguito di tali inchieste, denunce o domande sono disciplinate dalle disposizioni del medesimo regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO I

Misure antidumping CECA in vigore il 23 luglio 2002

Prodotto	Regolamento	Codice NC (codice Taric)	Origine	Produttori (codice addizionale Taric)	Dazio
Coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm	Decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione del 14.12.2000 (GU L 316 del 15.12.2000)	2704 00 19 (2704 00 19 10)	Repubblica popolare cinese	Tutte le società	32,6 euro per tonnellata (peso netto a secco)
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo)	Decisione n. 283/2000/CECA della Commissione del 4.2.2000 (GU L 31 del 5.2.2000) (rettificata dalla decisione n. 2009/2000/CECA del 22.9.2000 (GU L 240 del 23.9.2000) modificata da ultimo dalla decisione n. 1357/2001/CECA del 4.7.2001 (GU L 182 del 5.7.2001)	7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90	Bulgaria	Tutte le società (A999) Kremikovtzi Corp. (A082)	7,5 % impegno
			India	Tata Iron & Steel Company Ltd. (A078) Tutte le altre società (A999) Essar Steel Ltd. (A083) Steel Authority of India Ltd. (A084) Jindal Vijayanagar Steel Ltd. (A270) Ispat Industries Ltd. (A204)	0 10,7 % impegno/1,5 % impegno/11,5 % 18,1 % impegno/15 %
			Sudafrica	Isacor Ltd. (A079) Tutte le altre società (A999) Highveld Steel & Vanadium Corp. (A085)	5,2 % 37,8 % impegno
			Taiwan	China Steel Corp. (A080) Yieh Loong Enterprise Co., Ltd. (A081) Tutte le altre società (A999)	2,7 % 2,1 % 24,9 %
			Iugoslavia (FR)	Tutte le società	15,4 %
Lamiere dette «magnetiche», a grani orientati	Decisione n. 303/96/CECA della Commissione del 19.2.1996 (GU L 42 del 20.2.1996)	7225 11 00 7226 11 10	Russia	Tutte le società (8877) Novolipetsk Iron and Steel Corp. (8878) OOO VIZ-STAL (8878) VO «Promsyrimport» (8878)	40,1 % impegno impegno impegno
Prodotti piatti laminati a caldo di acciai non legati (lamiere quarto)	Decisione n. 1758/2000/CECA della Commissione del 9.8.2000. (GU L 202 del 10.8.2000)	ex 7208 51 30 (7208 51 30 10) ex 7208 51 50 (7208 51 50 10) ex 7208 51 91 (7208 51 91 10) ex 7208 51 99 (7208 51 99 10) ex 7208 52 91 (7208 52 91 10)	Repubblica popolare cinese	Tutte le società	8,1 %
			India	Tutte le società (A999) Steel Authority of India (A178)	22,3 % impegno
			Romania	Sidex SA (A069) Tutte le altre società (A999) Sidex Trading SRL (A179) Metalexportimport SA (A179) Metanef SA (A 179) Metagrimex Business Group SA (A179) Uzinsider SA (A179) Uzinexport SA (A179) Shiral Trading Impex SRL (A179) Metaltrade International '97 SRL (A179) Romilexim Trading Limited SRL (A179) Metal SA (A179)	11,5 % impegno/5,7 % impegno impegno impegno impegno impegno impegno impegno impegno impegno impegno

ALLEGATO II

Misure antisovvenzioni CECA in vigore il 23 luglio 2002

Prodotto	Regolamento	Codice CN	Origine	Produttori e/o codice Taric (codice addizionale Taric)	Dazio
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo)	Decisione n. 284/2000/CECA della Commissione del 4.2.2000 (GU L 31 del 5.2.2000) rettificata da decisione n. 2071/2000/CECA della Commissione del 29.9.2000 (GU L 246 del 30.9.2000)	7208 10 00	India	Essar Steel Ltd. (A119)	4,9 %
		7208 25 00		The Steel Authority of India Ltd. (A120)	12,3 %
		7208 26 00		Tata Iron & Steel Company Ltd. (A121)	6,4 %
		7208 27 00		Tutte le altre società (A999)	13,1 %
		7208 36 00		Essar Steel Ltd. (A083)	impegno
		7208 37 10		The Steel Authority of India Ltd. (A084)	impegno
		7208 37 90		Tata Iron & Steel Company Ltd. (A075)	impegno
		7208 38 10			
		7208 38 90	Taiwan	China Steel Corp. (A071)	4,4 %
		7208 39 10		Yieh Loong Enterprise Co., Ltd. (A072)	0
		7208 39 90		Tutte le altre società (A999)	4,4 %